

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

**Doc. IV-ter
n. 3-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BERTONI)

SULLA

**RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ,
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

CLAUDIO REGIS

**per il reato di cui agli articoli 110, 595, commi 1 e 3, del codice penale, 1 e seguenti della legge 8
febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Biella**

il 1° luglio 1995

Comunicata alla Presidenza il 27 luglio 1995

ONOREVOLI SENATORI. - In data 1° luglio 1995 il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Biella ha trasmesso la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Claudio Regis per il reato di cui agli articoli 110, 595, commi 1 e 3, del codice penale, 1 e seguenti della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

La richiesta è stata trasmessa al Presidente del Senato che l'ha annunciata in Aula il 12 luglio 1995 e deferita alla Giunta in pari data.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 19 luglio 1995, nel corso della quale il senatore Claudio Regis ha svolto osservazioni ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

* * *

La vicenda trae origine da fatti risalenti alle recenti consultazioni elettorali amministrative e si inquadra nell'ambito della presentazione delle candidature per l'elezione alla carica di sindaco del comune di Biella.

Il senatore Regis, che è anche consigliere comunale di Biella, si era interessato alla presentazione delle candidature, avendo avuto a tale scopo una serie di contatti con esponenti politici locali, tra i quali l'avvocato Delmastro Delle Vedove, anch'egli consigliere comunale di Biella. L'avvocato Delmastro, secondo quanto riportato in un articolo pubblicato dal bisettimanale «Eco di Biella» il 6 febbraio 1995, nel corso di una conferenza stampa ha usato, nei confronti del senatore Claudio Regis, un'espressione che, secondo l'articolo citato, ne ha urtato

la suscettibilità, avendo definito il senatore Regis «un ufo». Nell'articolo del 6 febbraio 1995 è riportata anche la replica del senatore Regis alle espressioni usate dall'avvocato Delmastro nei suoi confronti, replica così formulata: «La storia dell'ufo è un'istrionata di Delmastro, il solito cialtrone in malafede che mente sapendo di mentire».

In relazione a tali circostanze, si è aperto presso il Tribunale di Biella il procedimento penale nei confronti del senatore Claudio Regis per il reato di diffamazione nei riguardi dell'avvocato Delmastro.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, sulla base degli atti processuali e delle dichiarazioni rese dal senatore Regis nella seduta del 19 luglio scorso, ha riscontrato che le affermazioni per le quali il senatore Regis è imputato si inseriscono nell'ambito di una polemica politica, occasionata, come già rilevato, da una vicenda locale attinente a consultazioni elettorali amministrative. Il senatore Regis, che è stato eletto nel Collegio n. 12 del Piemonte (Biella - Valsesia), è intervenuto nella vicenda proprio in qualità di senatore, in relazione al mandato ricevuto da quel corpo elettorale. È infatti innegabile che tra i compiti del parlamentare, nella cura del Collegio di elezione, è considerata anche la partecipazione ai problemi politici di interesse locale, tra i quali non possono non ricomprendersi quelli relativi alla formazione degli organi di governo locale. Il senatore Regis, nelle dichiarazioni rese alla Giunta, ha posto in risalto tale peculiarità del suo intervento nella vicenda in esame e pertanto è risultato pienamente evidente alla Giunta il collegamento tra le dichiarazioni, rilasciate dal senatore Regis a commento dello svolgimento del procedimento preparatorio delle elezioni del Sindaco di Biella,

e l'esercizio della funzione parlamentare, nel cui ambito ed in relazione alla quale egli si era interessato a tali elezioni.

Solo il collegamento riconosciuto tra l'esercizio della funzione parlamentare e le opinioni espresse può consentire di ritenere applicabile la disposizione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta ha infatti ritenuto che, coerentemente con la più recente giurisprudenza delle Camere, la garanzia dell'insindacabilità comprenda, dal punto di vista oggettivo, non solo gli atti tipici del mandato parlamentare (come disegni di legge, mozioni, interpellanze, interrogazioni e così via), ma anche i cosiddetti atti atipici, quelli cioè che sono compiuti fuori dalla sede del Parlamento o delle sue articolazioni e che si possono identificare in comizi, commenti giornalistici o radiotelevisivi, interviste e dichiarazioni alla stampa e così via.

Ma le opinioni espresse dal parlamentare fuori dalla sede istituzionale non possono ritenersi insindacabili soltanto per la loro provenienza e nemmeno possono considerarsi tali, come pur talora si è affermato, solamente perchè rivestono un rilevante valore o contenuto politico. Se così fosse, infatti, quella che è una prerogativa, nata per garantire la massima libertà del membro del Parlamento, si trasformerebbe in un inammissibile privilegio degli eletti al Parlamento rispetto agli altri cittadini. In effetti, l'insindacabilità, al pari dell'autorizzazione a procedere, nei limiti in cui è tuttora prevista dall'ordinamento, tende ad impedire che procedure giudiziarie, magari utilizzate strumentalmente, possano turbare di fatto il libero esercizio dell'ufficio parlamentare e dunque, attraverso la garanzia accordata al singolo membro del Parlamento, risponde alla sola esigenza di tutelare l'indipendenza e la sovranità delle Assemblee rappresentative.

Nasce di qui la necessità di un limite oggettivo all'insindacabilità delle opinioni manifestate dal parlamentare fuori dalle sedi istituzionali. Anche in questo caso, come in quelli tipici, si deve trattare di un'attività che possa considerarsi espressione delle funzioni parlamentari, così come del resto

esplicitamente richiede la norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. In termini diversi e più semplici, cioè, occorre che i giudizi e le opinioni siano stati tali che non già chiunque ma soltanto un parlamentare sia in grado di manifestarle, proprio in quanto membro di una delle Assemblee rappresentative.

Di conseguenza - come più volte ha precisato la Corte Costituzionale - il potere di valutazione della Camera di appartenenza circa la sussistenza dell'insindacabilità non è illimitato, in quanto non può essere nè arbitrario, nè soggetto soltanto ad una regola interna di *self-restraint*. Al contrario, la dichiarazione di insindacabilità deve rappresentare la conclusione di un procedimento giuridicamente corretto e deve essere basata sulla sussistenza dei presupposti richiesti per la sua validità, tra i quali è essenziale - come la Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza n. 443/1993 - «quello del collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare».

Perciò la garanzia dell'insindacabilità, se può e deve ritenersi estesa a tutte le attività del parlamentare anche in sedi diverse da quella istituzionale, in tanto può considerarsi operante in questo caso, in quanto quelle attività e più specificamente le opinioni manifestate fuori dalla sede del Parlamento, risultino inscindibilmente collegate e strumentali rispetto al mandato parlamentare. L'esigenza di questo limite trova riconoscimento non solo nella richiamata giurisprudenza costituzionale e in quella ordinaria, ma anche in precedenti pronunce del Senato e della Camera dei deputati.

Più specificamente, proprio sulla base delle ricordate pronunce, il collegamento richiesto può ritenersi sussistente solo nei casi in cui l'attività svolta fuori del Parlamento si ponga rispetto a quella parlamentare come un antecedente, o un momento di formazione, o come la sua motivazione o quando ne rappresenti la continuazione o sia in qualche modo connessa al suo svolgimento.

Alla luce delle suesposte considerazioni la Giunta, nella seduta del 19 luglio 1995, ha quindi, con deliberazione unanime, ritenuto

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sussistente il legame tra l'attività politica svolta dal senatore Regis nell'ambito del Collegio nel quale è stato eletto e la funzione parlamentare, rilevando che gli interventi politici da lui sostenuti a livello locale sono stati posti in essere nella qualità di parlamentare del movimento politico Lega Nord, e perciò rientrano senza dubbio nell'ambito della suddetta funzione parlamentare.

La Giunta propone quindi di dichiarare che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, comma 1, della Costituzione.

BERTONI, *relatore*